

Serri Leda - Consigliere

è presente;

- CHE l'Art. 6 dello Statuto vigente prevede che "Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto la assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quinti degli associati e con il voto di almeno il cinquantapercento più uno degli associati";

tutto ciò constatato e fatto constatare,

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita, ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dei quali, inizia la trattazione.

SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente apre l'Assemblea ricordando le motivazioni che rendono necessario adottare un nuovo testo di Statuto nella forma già messa a disposizione di tutti i soci redatto nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo Settore e, conseguentemente, l'approvazione e l'adozione dello stesso assolverebbe anche a quanto previsto dal D.Lgs. 3.8.2018 ex 105 (adeguamenti statutari da adottarsi entro il 30.6.2020), precisando che alcune di dette modifiche saranno efficaci solo dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare. Rammenta che la delibera, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, è adottata con il **voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati intervenuti in assemblea.**

L'ASSEMBLEA

udita ed approvata la relazione del Presidente, con il voto espresso mediante alzata di mano, all'unanimità dei voti

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il nuovo testo dello Statuto Sociale che esso Presidente mi consegna e che, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera =B=, per farne parte integrante e sostanziale, dispensatamene dal componente e dagli intervenuti la lettura;

- **DI AUTORIZZARE** il Presidente ad apportare al presente verbale, alle delibere in esso contenute ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste in sede di iscrizione, conferendo al medesimo tutti i poteri necessari per curare tutti gli incombenti conseguenti a quanto sopra deliberato, così come previsti dalle norme e regole disposte dalla Regione Lombardia.

Null'altro essendovi da deliberare da parte dell'Assemblea straordinaria e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea.

Sono le ore diciotto e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente verbale ed allegato statuto sono esenti dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del codice

del terzo settore in quanto l'associazione è iscritta nel registro regionale del volontariato.

Il componente e gli intervenuti danno atto di essere stati da me Notaio informati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 G.D.P.R. e, quindi, hanno consentito e autorizzato l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

RICHIESTO

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto al componente ed agli intervenuti all'Assemblea che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, il presente atto occupa sei facciate sin qui di due fogli.

F.to MANICARDI CARLO

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.



PHORESTA
PLANTING YOUR DREAM



VERBALE DELLA ASSEMBLEA DI PHORESTA Onlus del 16/5 2018

In data 16 MAGGIO 2018 alle ore 18,30 si è riunita in Carpi (MO) in seconda convocazione la assemblea annuale di PHORESTA Onlus, convocata dal Presidente, in base all'art 6 dello Statuto, per deliberare sul seguente odg:

- 1) bilancio consuntivo 2017
- 2) bilancio preventivo 2018
- 3) nomina nuovo comitato direttivo
- 4) atti da intraprendere in base alle nuove norme previste dalla Legge 106/2016 ed dai decreti attuativi: Dlgs 117/2017 e Dlgs 111/2017 relative ai futuri ETS (Enti del Terzo Settore) che sostituiranno le Onlus dal 2019. In particolare si dovrà decidere e deliberare se:
 - a) diventare ETS (Ente Terzo Settore) quindi modificare statuto ed atto costitutivo entro febbraio 2019
 - b) acquisire la personalità giuridica
 - c) compiere tutti gli atti necessari per iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)
- 5) delibera destinazione 5x1000 incassato nel 2017

Il presidente constata che sono presenti in proprio i seguenti soci:

Carlo Manicardi, *Carlo Manicardi*

Guido Barbieri, *Guido Barbieri*

Lugli Monica, *Monica Lugli*

Franco Creola, *Franco Creola*

Leda Serri, *Leda Serri*

Luisa Sovieni, *Luisa Sovieni*

Silvia Barbi, *Silvia Barbi*

oltre ai membri del Comitato Direttivo Carlo Manicardi, Leda Serri ^{SILVIA} e Guido Barbieri. Quindi il Presidente dichiara la assemblea validamente costituita per deliberare sull'odg e chiama a fungere da segretario Leda Serri.

Il presidente da lettura dello stato patrimoniale del 2017, della nota sulla gestione del 2017, del rendiconto previsionale per il 2017 e della relazione di missione.

Al termine e dopo breve discussione mette ai voti il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018. La assemblea alla unanimità, per alzata di mano, approva il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018. La assemblea delibera, alla unanimità, di accantonare euro 4.979 pari al 5xmille ricevuto nel 2017 a riserva vincolata destinata esclusivamente a scopi istituzionali.

Passando al terzo punto dell'odg il Presidente comunica che decorso il secondo triennio il comitato direttivo è scaduto quindi bisogna procedere alla nomina del nuovo ai sensi degli articoli 8, 9, 10 dello statuto. Al termine e dopo breve discussione il Presidente mette ai voti la nomina del nuovo comitato direttivo. La assemblea alla unanimità, per alzata di mano, nomina il nuovo comitato direttivo che resterà in carica dal 2018 al 2021 nelle persone di Manicardi Carlo, presidente, Barbieri Guido vicepresidente. Serrà ^c Led ^q consigliere e segretario.

Passando all'ultimo punto all'odg il Presidente illustra le principali novità che sono state introdotte con la riforma del terzo settore Legge 106/2016 e con i decreti attuativi approvati, Dlgs 117/2017 e Dlgs 111/2017.


Le attuali tipologie di enti del terzo settore potranno essere sostituite dagli ETS Enti del Terzo Settore che andranno iscritte, dal 2020 in apposito registro nazionale (RUNTS): Ogni anno andranno comunicate al RUNTS le variazioni dell'ETS, il rendiconto, lo stato patrimoniale e la relazione di missione, la rendicontazione per singole raccolte fondi. La iscrizione al RUNTS è volontaria. Chi intende diventare ETS anche in assenza del RUNTS (fino al 2020) deve compiere già una serie di atti e di comportamenti come se fosse già un ETS. **Gli atti da intraprendere sono:** modifica dello statuto e dell'atto costitutivo entro il 3 febbraio 2019 per adeguarli alle nuove norme, iscrizione al registro prefetizio per potere acquisire la personalità giuridica che richiede l'intervento di un notaio l'esistenza di risorse liquide per almeno 15.000 euro, la rendicontazione del 5x1000 ricevuto ed utilizzato con pubblicazione sul sito del futuro ETS, la predisposizione della relazione di missione con pubblicazione sul sito del futuro ETS, la predisposizione dell'elenco delle somme pagate per acquisto di beni e servizi da chiunque se il prezzo pagato è superiore al valore di mercato e non eistonovalide ragioni economiche e infine, la vendita di beni e servizi diversi da quelli istituzionali a condizioni più favorevoli da quelle di mercato a a soci - fondatori - chi ha cariche sociali - chi opera x qlq motivo o titolo con ente - ai volontari occasionali e non - ai donors - ai parenti donors entro il 3 grado, ad affini dei donors entro il 2 grado ed asocietà controllate o collegate dai donors. Il presidente chiede alla ssemblea di deliberare in merito.

La Assemblea alla unanimità delibera di compiere tutte le operazioni, gli atti e gli adeguamenti necessari per diventare ETS, quindi per iscriversi al futuro RUNTS, e di acquisire la personalità giuridica. A tal fine invita il comitato direttivo ad intraprendere tutte le azioni necessarie per diventare ETS con personalità giuridica.

Il presidente dichiara sciolta la assemblea previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale *alla ora 20.*


Il presidente
Carlo Manicardi *ml*

Il Segretario
Leda Serri *Leri*



I soci dichiarano di avere presenziato e votato alla presente assemblea:

- Carlo Manicardi, *ml*
- Guido Barbieri *Guido Barbieri*
- Lugli Monica *Monica*
- Franco Creola *Franco*
- Leda Serri *Leri*
- Luisa Sovieni *Luisa*
- Barbi Silvia *Silvia Barbi*



Rep. N. 8071


COPIA DI DOCUMENTO ESIBITO

(Artt. 2717 e 2719 C.C.; art. 1 n. 5 e art. 2 R.D.L. 14.7.1937, n. 1666 e art. 73 L.N.)

Certifico io sottoscritto Dott. Carlo Camocardi, Notaio in Carpi, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Modena, che la presente copia è conforme all'originale documento esibitomi dall'associazione "PHORESTA" ONLUS con sede legale in Milano (MO), Via Torino n. 15, codice fiscale 97629540150.

Esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 codice terzo settore.


Carpi (MO), 23 luglio 2019.



Handwritten signature of Carlo Camocardi.



Handwritten signature of the association representative.



Allegato =B= al rep. n. 8072/4483

STATUTO PHORESTA

ART. 1 COSTITUZIONE - SEDE

E' costituita una associazione denominata "Phoresta".

L'associazione è una libera aggregazione di persone fisiche.

L'associazione ha sede in Milano, via Torino n. 15.

ART. 2 UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE ENTE TERZO SETTORE o DELL'ACRONIMO ETS ED EFFICACIA

Fino alla iscrizione della associazione Phoresta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la associazione Phoresta continuerà a qualificarsi come ONLUS nella denominazione, nei rapporti coi terzi, negli atti e nella corrispondenza e comunque in tutte le comunicazioni al pubblico.

La denominazione di Ente Terzo Settore o dell'acronimo ETS acquisterà efficacia mediante integrazione diretta nella denominazione e quindi sarà utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti e nella corrispondenza ed in tutte le comunicazioni al pubblico, solamente dopo la iscrizione della associazione Phoresta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione persegue senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale della seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. e: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione della attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi.

Le finalità sono le seguenti:

a) il rimboschimento e la gestione dei boschi per contenere il cambio climatico, ridurre la concentrazione di gas clima alteranti e generare crediti di carbonio per la compensazione delle emissioni clima alteranti;

b) la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti per servizi ecosistemici, per contenere il cambio climatico, ridurre la concentrazione di gas clima alteranti e generare crediti di carbonio per la compensazione delle emissioni clima alteranti;

c) la applicazione del meccanismo della compensazione delle emissioni clima alteranti anche attraverso l'uso dei crediti generati dai progetti forestali e di gestione forestale e da servizi ecosistemici;

d) la promozione e la realizzazione di qualsiasi attività volta a ridurre, mitigare e compensare le emissioni clima alteranti;

e) la promozione e la realizzazione di attività volte a ridurre la degradazione dei suoli e dei boschi;

f) la divulgazione di informazioni e di conoscenze sui gas clima alteranti, e su come ridurli, sull'adattamento al cambio climatico, sui servizi ecosistemici;

g) la divulgazione di informazioni, conoscenze e pratiche sui temi collegati alla Economia Circolare.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo fino a delibera dell'assemblea per il suo scioglimento o estinzione.

Quanto indicato nei commi precedenti seguirà i limiti e le condizioni imposte dalla legge n. 106 del 6 giugno 2016 e dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 cd Codice del

Terzo Settore (CTS) e dalle successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE DI INTERESSE

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quella di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali ad essa ed in base ai criteri ed ai limiti che saranno definiti con decreto interministeriale e secondo i criteri ed i limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze da adottarsi ai sensi dell'Art 17 comma 3 della Legge 400/1988.

La individuazione delle attività diverse da quella di interesse generale che potranno essere esercitate, sarà deliberata dall'organo amministrativo dopo la emanazione di tutti i Decreti di cui al comma precedente.

ART. 5 ASSOCIATI

Possono essere associati le persone fisiche che ne condividono le finalità.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della qualifica di associato.

Lo status di associato è intrasmissibile anche per causa di morte.

Iter domanda iscrizione.

Possono diventare associati coloro che, previa presentazione della domanda motivata di adesione unitamente al loro CV, all'organo amministrativo, vengono ammessi con delibera, da adottare alla prima convocazione dell'organo amministrativo, successiva alla presentazione della domanda. La delibera di accoglimento sarà trascritta nel libro degli associati in pari data, a cura dello stesso organo amministrativo. La qualifica di associato decorre dalla data della delibera dell'organo amministrativo.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di avere avuto copia, di avere letto e compreso e di accettare senza riserve lo statuto di Phoresta.

La delibera di accoglimento deve essere comunicata alla persona fisica istante entro i successivi dieci giorni, a cura dell'organo amministrativo, unitamente all'importo della quota associativa annuale, relativa all'anno in cui è stata accolta la domanda, al termine per effettuare il pagamento della stessa e l'IBAN di Phoresta. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il decimo giorno successivo a quello della predetta comunicazione delibera determina la automatica esclusione per morosità, che sarà trascritta a cura dell'organo amministrativo sul libro degli associati.

Mantenimento qualifica associato

Colui che è diventato associato continua ad esserlo, anche negli anni successivi a quello di ammissione, solamente se effettua, entro il 31 marzo di ciascun anno, il pagamento della quota associativa annuale secondo l'importo deliberato dall'organo amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno.

La delibera di cui al comma precedente, deve essere comunicata a tutti gli associati entro dieci giorni.

La quota associativa annuale è intrasmissibile, non frazionabile neppure rivalutabile né, infine, ripetibile in qualunque caso e per qualsiasi ragione.

Cessazione della qualifica di associato

Ogni associato cessa di essere tale nelle seguenti ipotesi:

- 1) Morte

2) Recesso che può essere esercitato in qualunque momento mediante comunicazione inviata a Phoresta. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di Phoresta. 3) Delibera di esclusione dell'associato da parte dell'organo amministrativo al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- morosità in caso di mancato pagamento di somme a seguito di delibera della assemblea degli associati;
- morosità a seguito del mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo;
- non ottemperanza alle disposizioni statutarie, alle delibere assembleari o a quelle dell'organo amministrativo;
- mancata partecipazione per due volte consecutive in un medesimo anno solare, alla assemblea regolarmente convocata.

La delibera di esclusione deve essere comunicata da parte dell'organo amministrativo all'associato entro dieci giorni dalla delibera ed ha effetto dalla data della delibera.

Al verificarsi di una delle ipotesi sopra elencate l'organo amministrativo dovrà trascrivere sul libro degli associati, con data pari a quella della morte, o a quella in cui ha avuto effetto il recesso o della delibera di esclusione, la cessazione della qualità di associato.

La cessazione della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di quota associativa.

Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee ed hanno diritto di voto.

Tutti gli associati hanno il diritto di essere eletti a qualsiasi carica sociale.

Ciascun associato può fare richiesta motivata per iscritto, indirizzata all'organo amministrativo, di esaminare e/o estrarre copia di uno o più libri e registri tenuti per obbligo di legge o per delibera di un organo sociale a spese del richiedente.

L'organo amministrativo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta deve rispondere all'associato indicando la data, non superiore a 90 giorni dalla richiesta, la ora, l'incaricato (si intende il delegato in forza) ed il luogo in cui l'associato potrà esaminare i libri ed i registri ed ottenere copie su supporto informatico prodotto dal richiedente.

Il procedimento di esame e la estrazione delle copie dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dal richiedente e dall'incaricato.

In alternativa l'organo amministrativo può inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, alla mail o pec dell'associato richiedente quest'ultimo copia dei libri e dei registri richiesti.

Terminato il procedimento, secondo una delle modalità sopra descritte, la richiesta non è reiterabile per i documenti già forniti.

Qualora abbia effetto una delle cause di cessazione della qualifica di associato non si potrà più dare corso ai procedimenti sopra descritti.

Nei casi in cui l'organo amministrativo o uno dei suoi membri:

- non proceda al ricorso al RUNTS contro la mancata iscrizione;
- non chieda la iscrizione al RUNTS entro 30 giorni dalla sua nomina;

- non denunci entro novanta giorni il conflitto interessi per contratti con altri amministratori che causano danno alla associazione;
- non dia esecuzione alle delibere della assemblea;
- non convochi la assemblea almeno una volta all'anno entro i termini previsti dalla legge;
- non depositi il bilancio al RUNTS entro i termini previsti dalla legge;
- non inserisca nel sito della associazione i documenti e le informative obbligatorie previste dalla legge;
- non convochi l'assemblea qualora il patrimonio netto sia diminuito di oltre un terzo per effetto di perdite, ciascun associato, dopo aver intimato all'organo amministrativo di provvedere entro dieci giorni all'adempimento omesso e non aver ottenuto il relativo adempimento entro i seguenti 10 (dieci) giorni, può direttamente provvedervi comunicandone poi all'organo amministrativo stesso l'avvenuta esecuzione.

L'intimazione e la comunicazione del precedente comma dovrà essere fatta con le modalità di cui al successivo art. 16 all'indirizzo dell'Associazione.

Obblighi dell'associato

Ciascun associato è tenuto a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote associative annuali ed i contributi alle scadenze stabilite e nell'ammontare fissati dagli organi sociali.

Ciascun associato è tenuto a partecipare alle assemblee.

Tutte le prestazioni, nessuna esclusa, dagli associati a favore della associazione, sono fornite a titolo gratuito.

ART. 6 VOLONTARI

Possono diventare volontari coloro che, previa presentazione della domanda indirizzata all'organo amministrativo corredata da CV, vengono ammessi con delibera, da prendersi alla prima convocazione dell'organo amministrativo successiva alla presentazione della domanda. Nella domanda l'aspirante volontario dichiara di avere avuto copia, di avere letto e compreso e di accettare senza riserve lo statuto di Phoresta.

La delibera di accoglimento dovrà stabilire la durata del rapporto, la possibilità di rinnovo, le cause di esclusione e le eventuali proroghe, quali tipologie di spese sono rimborsabili, quale documentazione deve essere fornita dal volontario per acquisire il diritto al rimborso, il limite massimo annuale erogabile a titolo di rimborso spese per ciascuna tipologia di spese ed a quali condizioni il volontario matura il diritto al rimborso delle spese da lui sostenute.

La delibera sarà trascritta nel registro dei volontari, in pari data, a cura dello organo amministrativo che la dovrà comunicare al volontario entro dieci giorni da quello della delibera.

La qualifica di volontario decorre dalla data della delibera dell'organo amministrativo.

ART. 7 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi l'assemblea, l'organo amministrativo e il Presidente.

ART. 8 ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati.

Ciascun associato può partecipare in proprio o conferendo delega e ha un solo voto. E' ammessa una sola delega per ciascun associato.

L'assemblea delibera sugli argomenti a lei riservati dalla legge e sugli argomenti a lei sottoposti dall'organo amministrativo o dagli associati. Spetta alla assemblea deliberare sulle tipologie di spese rimborsabili all'organo amministrativo indicando quale documentazione deve essere fornita ed il limite massimo annuale erogabile per ciascuna tipologia di spese.

Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente per deliberare su tutti gli argomenti riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per la approvazione del bilancio di esercizio o del bilancio sociale secondo le indicazioni di legge ed in base ai limiti quantitativi e qualitativi in essa stabiliti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli associati almeno trenta giorni prima della data prevista per la prima convocazione, con la indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, la data e la ora e le eventuali convocazioni successive alla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati da inviare all'organo amministrativo, indicando le materie da trattare. L'organo amministrativo deve entro dieci giorni convocare la assemblea, con la indicazione degli argomenti da trattare, il luogo e la ora e le eventuali convocazioni successive alla prima fino alla terza. La data di convocazione non deve essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Validità costituzione e maggioranze

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

Le delibere dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento, la estinzione, la trasformazione, la fusione e la scissione, l'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno dei presenti.

Per ciascuna convocazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente dell'organo amministrativo e dal Segretario se nominato.

Nel caso in cui la assemblea non raggiunga le maggioranze previste per la sua costituzione l'organo amministrativo, o in caso di inadempimento il presidente o il vice presidente deve provvedere a convocare una nuova assemblea, con il medesimo ordine del giorno, entro i successivi quindici giorni dalla terza convocazione nella quale non si è raggiunta la maggioranza

Art. 9 ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è composto da persone fisiche associati, che dichiarano, all'atto di accettazione della loro nomina, di non essere falliti, inabilitati o interdetti o con condanne penali definitive con effetti amministrativi.

L'organo amministrativo è composto da almeno tre membri. Esso può cooptare uno o più membri in caso di impedimento permanente o morte di uno di questi. Le cooptazioni effettuate nel corso di un triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

L'organo amministrativo dura in carica tre anni e si riunisce almeno tre volte in ciascun anno solare.

L'organo amministrativo elegge al suo interno il Presidente.

Le riunioni sono convocate dal presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata.

La convocazione può essere effettuata anche su richiesta di qualunque consigliere. In tal caso il presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma precedente alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.

L'organo amministrativo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.

Non esiste alcun divieto alla rieleggibilità.

L'organo amministrativo è investito dei seguenti poteri:

- la individuazione delle attività diverse da quella di interesse generale secondarie e strumentali ad essa e secondo i criteri ed i limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze da adottarsi ai sensi dell'Art 17 comma 3 della Legge 400/1988

- la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati, del libro dei volontari, del libro delle adunanze e deliberazioni della assemblea, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo

- l'accoglimento o il rigetto delle domande degli aspiranti associati

- gli adempimenti conseguenti ad atti, fatti, modifiche da iscrivere RUNTS

- la convocazione delle assemblee nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto o qualora viene richiesto dagli associati in base alla legge o al presente statuto

- la determinazione del programma generale di lavoro ed dei progetti da intraprendere

- l'affidamento di incarichi agli associati ed ai volontari specificandone i compiti

- la promozione ed il coordinamento delle attività della associazione

- le decisioni in materia di fund raising.

Tutte le prestazioni e le attività svolte nei confronti della associazione da coloro che hanno cariche sociali sono fornite a titolo gratuito.

La rappresentanza della associazione spetta al presidente dell'organo amministrativo o in caso di sua assenza o suo impedimento al vice presidente.

ART. 10 BILANCIO

L'organo amministrativo deve predisporre annualmente la bozza del bilancio di esercizio o del bilancio sociale secondo le indicazioni di legge ed in base ai limiti quantitativi e qualitativi in essa stabiliti da sottoporre alla approvazione della assemblea.

Il bilancio di esercizio o il bilancio sociale debbono coincidere con l'anno solare.

ART. 11 PATRIMONIO

Il patrimonio della associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, da tutte le entrate comunque denominate e dagli utili o avanzi di gestione

A titolo meramente esemplificativo costituiscono il patrimonio:

- le quote associative annuali

- i contributi in denaro richiesti, dall'organo amministrativo agli associati, per motivate esigenze finanziarie, per campagne straordinarie o per acquisto di terreni da destinare alla creazione di boschi
- i contributi in denaro ed in natura provenienti a qualunque titolo da persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici e privati
- le donazioni, le erogazioni liberali ed i lasciti di beni mobili ed immobili
- le entrate relative agli accordi volontari di compensazioni delle emissioni clima alteranti
- le eventuali rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla associazione a qualunque titolo
- gli utili, i dividendi percepiti in relazione alla partecipazione in enti
- gli utili netti provenienti dalle attività diverse da quelle di interesse generale
- le entrate delle campagne di raccolta fondi comunque denominate

Il patrimonio della associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di interesse generale.

Alla associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, agli associati, ai fondatori, ai lavoratori e collaboratori agli amministratori ed a qualunque componente degli organi dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 13 SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione si scioglie oltre che per cause di legge, anche per deliberazione della assemblea che decide contestualmente sulla devoluzione del patrimonio residuo secondo le specifiche dei commi seguenti.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge è devoluto su proposta dell'organo amministrativo, ad uno o più Enti del Terzo Settore che debbono avere una o più finalità analoghe a quelle di Phoresta.

ART. 14 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate alla assemblea dall'organo amministrativo o da un terzo degli associati.

ART. 15 COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considera al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

ART. 16 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso ricevimento spedita al domicilio del destinatario o mediante posta elettronica inviata all'indirizzo elettronico risultanti dai registri

obbligatori, libro associati, libro dei volontari, utilizzando all'uopo:

il libro degli associati per l'indirizzo di posta elettronica e il domicilio degli associati

il libro dei volontari per l'indirizzo di posta elettronica e il domicilio dei volontari

il libro del consiglio di amministrazione per l'indirizzo di posta elettronica e il domicilio dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario si considerano **validamente effettuate** se non ci sono notifiche di mancata consegna.

Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una certa comunicazione essa si intende **efficace dal momento** in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata.

ART. 17 VIGENZA DEL NUOVO STATUTO AI SENSI DEL Codice Terzo Settore (CTS)

Le clausole statutarie vigenti prima della delibera di approvazione del presente statuto ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti Terzo Settore in base alla Legge n. 106 del 6 giugno 2016 e dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 cd. Codice del Terzo Settore (CTS) cesseranno di avere efficacia dal momento della iscrizione della associazione Phoresta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del n. 106 del 6 giugno 2016 e dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 cd. Codice del Terzo Settore (CTS).

Le modifiche statutarie rese necessarie dall'adeguamento dello statuto vigente alle norme del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 cd. Codice del Terzo Settore (CTS) avranno efficacia dal momento della iscrizione della associazione Phoresta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 cd. Codice del Terzo Settore (CTS).

F.to MANICARDI CARLO

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.